

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Whitbread PLC.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio emblematico «David Lloyd» — Domanda n. 488.999 per prodotti delle classi 3, 5, 25, 28, 36, 41 e 42.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La richiedente.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi emblematici spagnoli n. 807.974/9 e n. 278.853 «LLOYD'S», per prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento e confezioni in generale).
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso:	Illegittima applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) (rischio di confusione), n. 2, lett. c) [notorietà di un marchio precedente) e n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94].

Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 settembre 2003

(Causa T-345/03)

(2003/C 289/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 settembre 2003, la European Dynamics SA, Atene (Grecia), rappresentata dal sig. S. Pappas, avvocato, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione (Direzione Generale Imprese) che non accoglie l'offerta della European Dynamics;

- ordinare che la Commissione (Direzione Generale Imprese) proceda ad una nuova valutazione dell'offerta della European Dynamics;
- condannare la Commissione a pagare alla European Dynamics le spese di causa e gli altri oneri commessi con il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente causa è l'annullamento della decisione con la quale la Commissione respinge l'offerta della ricorrente, presentata in risposta alla gara ENTR/02/055 — CORDIS, per lo «Sviluppo e fornitura di servizi di appoggio per il servizio di informazione della R&D comunitaria (CORDIS)» lotto 2, Sviluppo (GU 2002/S 225-178776). Tale decisione concludeva che l'offerta della TRASY/S/Intrasoft International Consortium era migliore di quella della ricorrente.

Il CORDIS, il servizio di ricerca e sviluppo del servizio di Informazione della Commissione, è uno strumento informatico che offre informazioni pratiche sui programmi di ricerca europei e opportunità di investimenti, che agevola l'assunzione di risultati di ricerca e di trasferimento di tecnologia, contiene servizi sull'innovazione Europea, copre tutte le ricerche e le innovazioni in relazione ai nuovi sviluppi e provvede a un accesso centralizzato ai punti di contratto Europei e nazionali.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce:

- violazione del principio di trasparenza e non discriminazione in quanto la disposizione relativa ai periodi di rodaggio non pagati restringe seriamente la concorrenza, favorendo il contraente predestinato dal momento che è stato in grado di offrire maggiori vantaggi finanziari contrattando unilateralmente con l'autorità, che gli ho consentito di presentare una offerta sensibilmente più conveniente di quella di ogni altro concorrente. A parte il limite di tempo per fornire informazioni circa il ruolo di autonomia nel CORDIS (la Direzione Generale Imprese aveva indirizzato una siffatta informazione proprio quattro settimane prima della data di scadenza della presentazione delle offerte), ha dato un grande vantaggio al consorzio TRASY/S/Intrasoft rispetto agli offerenti dell'altro lotto n. 2. Ancora, nel garantire la procedura per la presentazione delle offerte a tutti gli afferenti — ad eccezione del contraente predestinato — era stato fatto divieto di accedere a un certo numero di informazioni determinanti di elevato livello tecnico circa l'attuale situazione dei progetti CORDIS, e, in particolare, del CORDIS DATA BASE SERVICE. Inoltre la Commissione ha rifiutato di comunicare a tutti gli offerenti importanti e utili dettagli sui HW/SW, sui documenti, sulla tecnologia e sui procedimenti di norma in uso per operare sui servizi di banca dati CORDIS, nonostante chiedesse agli offerenti di specificare quale parte di detta «sconosciuta» attrezzatura dovesse essere rilevata, mentre tutte tali informazioni erano completamente disponibili da parte della TRASY/S/Intrasoft, già fin dall'inizio.

— Le valutazioni della Commissione erano basate su assunti errati e infondati. Contrariamente a quanto è stato affermato dalla Commissione, la piattaforma proposta dal ricorrente era stata spiegata nei minimi dettagli. In concreto, la Commissione ha ritenuto erroneo mentre che il servizio quadro non era la ITIL e che non vi era

menzione del PRINCE 2. Tutte le altre valutazioni non trovano riscontro nei dati forniti dalla documentazione.

Il ricorrente deduce ancora violazione del dovere di motivazione.
